

Diritto di paternità ed interruzione di gravidanza

P.F. TROPEA

Reggio Calabria

Il tema della capacità decisionale dei coniugi, espressa in pari dignità nell'ambito familiare, è stato oggetto di dibattito in questi ultimi decenni, anche in relazione al ruolo che ciascun coniuge deve assumere nei riguardi del mantenimento e dell'educazione dei figli.

La responsabilità di cui ogni genitore è chiamato a farsi carico nel garantire il benessere e l'equilibrio psico-affettivo dei figli è stata ripetutamente sottolineata, anche in seno al diritto di famiglia e più recentemente in sede giurisprudenziale (Corte di Cassazione sentenza n. 2315, marzo 1999), laddove viene preclusa al coniuge, che ha a suo tempo dato l'assenso alla fecondazione eterologa della propria moglie, la possibilità di disconoscere la propria paternità, sia pure non biologica, e ciò a protezione del figlio a suo tempo riconosciuto come legittimo, al quale vanno comunque garantite condizioni ottimali di crescita in seno al nucleo familiare.

Il ruolo di ciascun componente del ménage coniugale in ambito procreativo appare di più difficile definizione, atteso che, da un lato il diritto alla paternità pone il marito sullo stesso piano rispetto alla moglie, titolare di eguale diritto alla maternità, mentre dall'altro alla donna è riconosciuta dalla Legge n. 194 del 1978 la facoltà di interrompere unilateralmente una gravidanza indesiderata, anche in assenza del consenso del proprio coniuge alla procedura interruttiva.

In un caso, clamorosamente assurdo agli onori della cronaca qualche anno fa, l'iniziativa, violentemente esercitata dal padre del concepito, tendente ad opporsi all'interruzione di gravidanza decisa dalla propria partner, non ha sortito alcun effetto, in quanto i sanitari della struttura incaricata dell'intervento hanno ritenuto nella fattispecie del tutto ininfluyente l'opposizione all'interruzione della gravidanza manifestata dal padre del concepito a fronte della determinazione in tal senso assunta dalla gestante.

La questione del ruolo paterno nelle decisioni in campo procreativo non è per nulla priva di base, oltre che morale, anche giuridica, ove si consideri che l'art. 5 della Legge 194/1978, sopra citata e tuttora vigente, nel disciplinare la materia dell'aborto, prevedeva che, nel decidere di accedere alla procedura interruttiva, fosse sentito anche il padre del concepito.

Per quanto sopra detto, il problema rimane tuttora aperto, anche in ordine ad una attuale, accresciuta responsabilità del partner maschile nei riguardi di un ruolo genitoriale meno chiaramente avvertito e vissuto negli anni trascorsi.

Alla luce di tale elemento, appare di particolare interesse la lettura di una recente pronuncia di merito (Tribunale di Monza, Sezione I, n. 388, 26 gennaio 2006) concernente un giudizio di separazione tra coniugi.

Nella causa in oggetto, era stata avanzata dal marito una richiesta di addebito alla moglie della separazione coniugale in ragione di una interruzione di gravidanza, decisa ed attuata dalla donna, nonostante la manifestata contrarietà dell'intervento da parte del marito. Quest'ultimo, invocando il proprio diritto alla paternità, disatteso dalla consorte, ha affermato nel giudizio civile, "di ritenere illecito, nell'ambito del matrimonio, un ingiustificato rifiuto della donna a far partecipare il marito-padre delle procedure in cui essa è chiamata per ottenere l'autorizzazione abortiva".

Il "diritto alla paternità" richiamato dal coniuge, avrebbe, secondo quest'ultimo, un preciso presupposto nelle norme sul diritto di famiglia e più precisamente nella Legge n. 151 del 19 maggio 1975 che stabilisce i principi generali di specifico riferimento.

Al riguardo è però da rammentare che la legislazione sull'aborto è intervenuta in epoca successiva (1978) rispetto all'entrata in vigore delle norme che disciplinano il diritto di famiglia, la legge sull'aborto potendo quindi derogare i principi generali contenuti nella normativa del 1975.

In passato, era stata sollevata dalla giurisprudenza l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 della Legge 194/1978, nella parte in cui tale norma,

non prevedendo alcun controllo circa la validità reale delle motivazioni economiche, familiari o di salute addotte dalla gestante per richiedere ed ottenere l'interruzione di gravidanza, lascia alla donna una completa libertà decisionale, senza tener conto dei diritti del concepito e del parere eventualmente contrario del partner.

La Corte Costituzionale, chiamata in causa, non aveva accolto tale eccezione, affermando, con sentenza n. 462 del 14 aprile 1988, che l'art. 5 della Legge 194, conferendo piena libertà decisionale alla gestante, risponde ad una scelta legislativa in tal senso, come tale non sindacabile, tale orientamento del legislatore essendo conseguente all'affermazione di una prevalenza della salute psico-fisica della donna rispetto al diritto alla vita del concepito.

Riguardo a quest'ultimo elemento, la stessa Corte Costituzionale aveva affermato il concetto secondo il quale il diritto alla salute della madre, che è già persona, prevale sul diritto alla vita del concepito, che persona deve ancora diventare.

Anche la giurisprudenza di legittimità si è orientata in tal senso, come dimostra la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Ia, n. 11094 del 5 novembre 1998, nella quale si afferma che "la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 5 della Legge 194/1978 che riconosce alla donna il diritto di decidere in via esclusiva circa la prosecuzione o l'interruzione della gravidanza, sollevata nel corso di un giudizio di risarcimento danni intentato dal marito è, prima ancora che infondata, del tutto irrilevante con riferimento al giudizio stesso".

Peraltro, anche in altre pronunce, la Corte di Cassazione ha confermato l'esistenza di un vero e proprio

diritto della gestante ad abortire (Cass. Civ. n. 12195, 1 dicembre 1999).

La sentenza del Tribunale di Monza, alla quale si fa riferimento nella presente nota, ha rigettato l'istanza del marito tendente ad attribuire alla moglie la colpa della separazione coniugale sulla base della di lei decisione, unilateralmente assunta, di procedere all'aborto senza consultare il proprio coniuge, in quanto, secondo i Giudici, la Legge 194 conferisce alla gestante la facoltà di procedere autonomamente all'interruzione della gravidanza, indipendentemente dalla natura del rapporto giuridico matrimoniale o non, esistente con il padre del concepito, il quale potrà soltanto essere messo al corrente di tale decisione della donna.

In altri termini, secondo i Giudici, non esiste per legge l'obbligo di un coinvolgimento del padre del concepito nella decisione di procedere o meno ad un aborto, ma dalla normativa viene attribuita alla gestante la facoltà di partecipare al partner la propria decisione che rimane autonoma e sganciata dalla volontà del padre del concepito.

Tale orientamento è confermato dalle enunciazioni degli articoli successivi della predetta legge, laddove si fa obbligo alla gestante in via esclusiva di rispettare una pausa di ripensamento di sette giorni, prima di decidere definitivamente di accedere alla pratica interruttiva.

Sulla base della pronuncia qui riportata, rimane definitivamente riaffermato il concetto della completa autonomia della donna nel processo decisionale che conduce all'interruzione di una gravidanza entro il 1° trimestre di gestazione, dovendosi considerare del tutto ininfluenza la volontà del padre del concepito, comunque manifestata, circa una eventuale prosecuzione della gravidanza stessa.